



Comune di Bassano del Grappa

ORDINANZA

Registro Unico	234 del 17/06/2020
-----------------------	--------------------

Area	A5 - Urbanistica, Ambiente, Commercio, Sostenibilità
-------------	--

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A SCOPO PRECAUZIONALE PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL "CORONAVIRUS" COVID-19 – DISPOSIZIONI TEMPORANEE PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA NEI MERCATI SETTIMANALI, MERCATO AGRICOLO E IN FORMA ITINERANTE IN ATTUAZIONE DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N.59 DEL 13 GIUGNO 2020 – PERIODO DAL 15.06.20 AL 10.07.20

IL SINDACO

VISTI:

- il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; le relative misure hanno durata dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; le relative misure hanno effetto dal 15 giugno 2020 al 14 luglio 2020;
- L'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 59 del 13 giugno 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni"; le relative misure hanno effetto dal 15 giugno 2020 al 10 luglio 2020;

CONSIDERATO che nell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 59 del 13 giugno 2020 si prevede la prosecuzione delle attività, riaperte con precedenti Ordinanze regionali, con adeguamento della disciplina dal 15 giugno, tra cui anche il commercio al dettaglio su aree pubbliche, secondo quanto indicato nell'Allegato 1 "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" che dispone:

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

Le presenti indicazioni si applicano alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche che si possono considerare ordinarie per la loro frequenza di svolgimento, la cui regolamentazione è competenza dei Comuni, che devono:

- *assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell'area mercatale, la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;*

- *verificare, mediante adeguati controlli, l'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;*
- *assicurare un'adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti;*
- *assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;*
- *individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.*

Qualora, per ragioni di indisponibilità di ulteriori spazi da destinare all'area mercatale, non sia possibile garantire le prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i Comuni potranno contingentare l'ingresso all'area stessa al fine del rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Ove ne ricorra l'opportunità, i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.

MISURE A CARICO DEL TITOLARE DI POSTEGGIO

- *pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;*
- *è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;*
- *messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco; ▪ rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;*
- *rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;*
- *nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;*
- *in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.*

RICHIAMATI i propri provvedimenti sindacali con cui sono stati sospesi i mercati settimanali del giovedì e sabato e il mercato agricolo di domenica in via Angarano dal 12 marzo fino al 13 aprile 2020 (in atti prot.n. 18467 dell'11.03.2020, prot.n. 18992 del 13.03.2020, prot.n.20832 del 25.3.20, prot. 22575 del 3.4.20);

RICHIAMATE le precedenti Ordinanze sindacali redatte ai sensi delle Ordinanze del Presidente della Regione Veneto:

- n. 151 del 15 aprile 2020 (approvazione piano temporaneo dell'attività mercatale per la vendita di generi alimentari),
- n. 173 del 29 aprile 2020 (aggiornamento piano temporaneo dell'attività mercatale per la vendita di generi alimentari e prodotti florovivaistici),
- n. 188 del 08 maggio 2020 (aggiornamento piano temporaneo dell'attività mercatale e in forma itinerante per la vendita di generi alimentari, prodotti florovivaistici, vestiti e scarpe bimbi, libri cartoleria, apertura Mercato agricolo di Via Angarano),
- n. 201 del 20 maggio 2020 (riapertura complessiva del mercato settimanale e del mercato agricolo con presidio di protezione civile e commercio su a.p. in forma itinerante);
- n. 212 del 03 giugno 2020 (prosecuzione attività del mercato settimanale, del mercato agricolo e commercio su a.p. in forma itinerante con applicazione misure contenimento indicate nelle linee guida regionali);

RILEVATO che come indicato nell'Ordinanza P.R.V. n. 59/2020 "perdurando il contagio si presenta opportuno prevedere alcune misure relative al comportamento individuale finalizzate alla prevenzione del contagio";

RITENUTO necessario e urgente disporre la prosecuzione dell'esercizio di attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche seguendo le misure generali definite nell'Allegato 1 Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative all'Ordinanza n. 59 del 13 giugno 2020 del Presidente della Regione Veneto, con riguardo alle aree di mercato settimanale del giovedì e del sabato nel centro cittadino, delle attività itineranti, del mercato agricolo della domenica in Via Angarano, dal 15 giugno fino al 10 luglio 2020;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

- 1) dal **15 giugno 2020 e fino al 10 luglio 2020** compreso, lo svolgimento delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, nell'osservanza delle disposizioni di seguito definite, nei mercati settimanali del giovedì e sabato, in forma itinerante e nel Mercato Agricolo della domenica in Via Angarano, in attuazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.59 del 13 giugno 2020 e delle Linee guida regionali;
- 2) lo svolgimento dei mercati settimanali, agricolo e delle attività di commercio itinerante, troverà puntuale esecuzione secondo le indicazioni del personale di Polizia Locale;
- 3) Il Comando della Polizia locale predisporrà per ciascun mercato idonei servizi in numero congruo a garantire il regolare svolgimento nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla presente Ordinanza e delle disposizioni di cui all'Ordinanza del Presidente delle Regione Veneto n. 59 del 13 giugno 2020;
- 4) Sono fatte salve eventuali prescrizioni da disporsi in loco da parte del Comando di Polizia Locale in ragione di esigenze di sicurezza ed igiene;
- 5) **Nel Mercato del giovedì e del sabato in Centro Storico:**
 - a) nel mercato del giovedì il trasferimento temporaneo, per tutto il periodo di efficacia della presente Ordinanza e successive eventuali proroghe, ai fini di garantire il necessario distanziamento interpersonale, di tre posteggi da Piazza Garibaldi (PG 110 –PG 111 – PG 112) in Via Roma nei posteggi di riserva di norma destinati alle medesime ditte nel periodo natalizio; inoltre è disposto l'accorpamento del posteggio di Piazza Garibaldi PG 109 con posteggio PG 108 del medesimo titolare;
 - b) nel mercato del sabato il trasferimento temporaneo, per tutto il periodo di efficacia della presente Ordinanza e successive eventuali proroghe, ai fini di garantire il necessario distanziamento interpersonale, del posteggio in Piazza Garibaldi (PG 89) nel posteggio di riserva PG B;
 - c) nei mercati del giovedì e sabato vengono temporaneamente soppressi, per tutto il periodo di efficacia della presente Ordinanza e successive eventuali proroghe, ai fini di garantire il necessario distanziamento dei banchi presenti in Piazza Garibaldi in prossimità della fontana, i due posteggi liberi giovedì PG 113 e sabato PG 94;
 - d) di posizionare nei principali accessi del mercato **cartelli di informazione in lingua italiana e inglese** per informare la clientela sui corretti comportamenti, in particolare indicanti l'obbligo di:
 - mantenimento di almeno **1 metro di separazione** tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto

afferisce alla responsabilità individuale;

- il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale di almeno 1 mt, anche durante carico scarico merci;
 - sistemi per la **disinfezione delle mani** disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
 - **utilizzo di mascherine** sia da parte degli operatori che da parte dei clienti,
- e) al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento sociale, si prevede di non recintare tali zone, le quali sono accessibili da diciassette strade che permettono pertanto un fluido spostamento delle persone, senza prevedibili affollamenti negli accessi;
- f) in particolare a carico dei titolari dei posteggi oltre alle misure indicate nelle linee guida regionali allegate all'ordinanza regionale, si dispone:
- dove sono previsti passaggi laterali tra i posteggi del mercato, gli operatori dovranno garantire uno **spazio di larghezza minima 1 mt tra i banchi**, eventualmente riducendo la superficie del posteggio;
 - **ogni posteggio potrà vendere solo frontalmente**, in modo da evitare il contatto con operatore o con altri clienti in attesa;
 - **il numero di clienti** davanti al banco dovrà essere **pari al numero di operatori** disponibili;
 - gli operatori titolari dei posteggi dovranno collaborare nel fare rispettare le distanze interpersonali e ad attuare le misure previste dalle linee guida regionali e nelle disposizioni della presente ordinanza;
- g) nel rispetto delle misure sanitarie di prevenzione e contenimento della diffusione del contagio e come indicato nelle Linee di indirizzo regionali allegate all'Ordinanza Regionale, risulta opportuno **sospendere**, temporaneamente per il periodo di validità della presente ordinanza, **la vendita di beni usati**;

6) Nel Mercato Agricolo delle Domenica in Via Angarano:

- a) di posizionare negli accessi del mercato, a cura del gestore del mercato agricolo, **cartelli di informazione in lingua italiana e inglese** per informare la clientela sui corretti comportamenti, in particolare l'obbligo di:
- mantenimento di almeno **1 metro di separazione** tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
 - il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale di almeno 1 mt, anche durante carico scarico merci;
 - sistemi per la **disinfezione delle mani** disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
 - **utilizzo di mascherine** sia da parte degli operatori che da parte dei clienti,
- b) **il numero di clienti** davanti al banco dovrà essere pari al **numero di operatori** disponibili;
- c) il controllo del sovraffollamento e delle eventuali code davanti ai banchi sia a cura ed onere del gestore e degli operatori partecipanti al mercato;
- 7) **il commercio su area pubblica in forma itinerante** è ammesso ove svolto in conformità alla presente Ordinanza, all'Ordinanza Regionale n. 59 del 13 giugno 2020 e al regolamento comunale del commercio su area pubblica;
- 8) il commercio su area pubblica si dovrà svolgere:
- a) nel rispetto delle disposizioni comunali, del regolamento comunale del commercio su

area pubblica e dell'obbligo di distanziamento di m. 1 e con utilizzo di mascherina o copertura di naso e bocca e guanti o liquido igienizzante da parte di venditori e acquirenti;

- b) sia messa in atto, da parte degli stessi operatori commerciali, ogni attività atta a prevenire la formazione di assembramenti; gli operatori commerciali hanno l'obbligo di segnalare alla Polizia locale con immediatezza il formarsi di eventuali assembramenti;
- c) **ogni operatore commerciale** dovrà porre a terra, prima dell'inizio delle operazioni di vendita, **segnaletica finalizzata** a tenere distanziata la clientela dal banco e fra loro nel rispetto dei principi del distanziamento sociale;
- d) resta a carico degli operatori fornire guanti monouso e/o prodotti disinfettanti per le mani ai clienti oltre che garantire un servizio di controllo del distanziamento tra le persone;
- e) l'accesso alle aree di mercato sia consentito ai soli clienti dotati di mascherine protettive;

DISPONE

- gli orari di svolgimento dei mercati e gli orari di vendita delle merci sono riportati nella seguente tabella:

a. Accesso ai posteggi	ore 07.00
b. Inizio operazioni di vendita	ore 08.00
c. Termine ultimo accesso ai posteggi da parte degli operatori	ore 07.30
d. Termine ultimo allontanamento dai posteggi degli automezzi non autorizzati	ore 7.45
e. Termine ultimo delle vendite	ore 12.30
f. Possibilità di accesso ai posteggi con gli automezzi degli operatori	ore 12.35
g. Termine ultimo per allontanamento degli automezzi degli operatori e sgombero delle merci, attrezzature e rifiuti dai posteggi	ore 14.00

- contestualmente alla vigenza della presente ordinanza sono abrogate eventuali disposizioni con la stessa in contrasto;
- la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Comunale on-line per tutto il tempo della sua efficacia, nonché attraverso il sito internet comunale, i mezzi di comunicazione e di stampa;
- la presente ordinanza sia resa nota agli esercenti con le modalità ritenute più idonee (PEC o notifica o mail), anche mediante le relative Associazioni di categoria;
- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;
- le Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE

- oltre alle sanzioni previste dall'ordinanza regionale n. 59/2020 a carico dei singoli responsabili, il mancato rispetto delle prescrizioni della presente Ordinanza, comporta la sospensione immediata dell'attività mercatale, quale misura di presidio igienico-sanitario, da eseguirsi a cura della Polizia locale;
- i trasgressori, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, saranno puniti con la sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis comma 1 bis del TUEL;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Veneto, da presentarsi nel termine di 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034;

oppure in alternativa

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

DISPONE

- Che sia demandata agli operatori del Corpo di Polizia Locale di Bassano del Grappa nonché agli agenti ed ufficiali delle altre Forze dell'Ordine, il compito di far rispettare la presente ordinanza;
- Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio on line con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

Dalla Residenza municipale, 17 giugno 2020

***IL SINDACO
ELENA PAVAN***

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005)

- da pubblicare all'albo pretorio telematico
- da inviare alla Prefettura di Vicenza
- da inviare al Commissariato di Polizia
- da inviare al Stazione dei Carabinieri
- da inviare al Gruppo Guardia di Finanza
- da inviare al Comando Polizia Locale
- da inviare alla Società Etra Spa
- da inviare alle Associazioni di categoria (Confcommercio, Confesercenti, Coldiretti, Confagricoltura e Cia, CNA, Confartigianato)
- da inviare a Servizi e Uffici competenti per i singoli ambiti oggetto di intervento: Ufficio Tributi Area 1; Ufficio Strade e Protezione Civile Area 4; Ufficio Ambiente e SUAP Area 5.